

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 gennaio 1999 - Codificazione del colore per l'identificazione delle bombole per gas trasportabili. *(Pubblicato sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 1999)*

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secono le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l'identificazione delle bombole di gas per uso medicinale;

Preso atto della avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089 - 3 "Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Codificazione del colore" che rappresenta la versione ufficiale in lingua italiana della norma Europea EN 1089-3, e sostituisce la tabella UNI 45045;

Ravvisata l'opportunità di armonizzare le colorazioni distintive per l'identificazione delle bombole tra i vari Paesi della Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci;

Sentito il parere favorevole della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decreta:

Art. 1 - 1. Alle bombole trasportabili per gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al marginale 2211 paragrafo (1) dell'ADR - con esclusione dei recipienti contenenti GPL e degli estintori - si applica un sistema di codici di colore, con lo scopo di identificare in maniera immediata il contenuto delle bombole stesse, od evidenziare i pericoli associati alle proprietà dei gas, o delle miscele di gas, trasportati.

2. La colorazione distintiva dovrà essere applicata sull'ogiva della bombola, che dovrà essere verniciata con i colori di identificazione e l'eventuale lettera "N", come dettagliatamente specificato sulla norma UNI - EN 1089 - 3 dell'ottobre 1997.

3. Il corpo cilindrico delle bombole non è interessato alla codifica e può essere colorato per altri scopi, tuttavia sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 1990, relativo alle bombole per uso medicale.

Art. 2 - 1. L'applicazione del presente decreto sarà obbligatoria per le bombole che verranno collaudate o revisionate dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; per le bombole collaudate ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, il termine di collaudo a cui fare riferimento è quello della "messa in uso" in Italia.

2. Per le bombole collaudate o revisionate anteriormente al termine, di cui al precedente comma 1, l'applicazione del presente decreto è facoltativa ed è consentita la permanenza delle colorazioni preesistenti fino alla prima scadenza di revisione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2006.

Art. 3 - 1. Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 2, sono abrogate tutte le disposizioni relative alla colorazione dell'ogiva delle bombole previste nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, qualora in contrasto con le presenti disposizioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999

Il Ministro: Treu